

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020

299/2020/R/RIF

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 238/2020/R/RIF IN MATERIA DI COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE FINANZIARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI E ASSIMILATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto-legge 201/11), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'articolo 13, comma 15-ter;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. decreto "Rilancio" (di seguito: decreto-legge 34/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito: legge 77/20);

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM recante "Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19";
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la segnalazione dell'Autorità 23 aprile 2020, 136/2020/I/COM, recante "Segnalazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente a

Parlamento e Governo in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Comunicato dell'Autorità 11 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19";
- il Comunicato dell'Autorità 24 marzo 2020, in ordine all'"Emergenza COVID-19 Emergenza Covid-19. Misure sulle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo" alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia")".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
 - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, rileva che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della legge 147/13, *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- per quanto di interesse in questa sede gli articoli 6 e 8 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF hanno previsto specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione e alle tempistiche di trasmissione del piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, stabilendo, tra l'altro, che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come precisati al comma 6.2);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
 - con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni

ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione (comma 8.1);

- con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l’Autorità ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l’approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell’Autorità, nonché ha previsto misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il quadro con riferimento al quale l’Autorità ha impostato i propri provvedimenti regolatori ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID-19;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- per quanto di interesse in questa sede, nell’ambito delle misure per il rilancio dell’economia adottate con il decreto-legge 34/20:
 - l’articolo 138 ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 147/13 (comma a sua volta introdotto dall’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, che inizialmente fissava al 30 aprile 2020 il termine entro cui i Comuni, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, sarebbero stati tenuti ad approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva);
 - il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 18/20, che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine del 30 aprile 2020 di cui al citato comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 147/13, di fatto allineando – in coerenza con l’articolo 1, comma 683 della legge 147/13 – il termine per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI al termine per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 luglio 2020 dall’art. 107, comma 2, del decreto-legge 18/20;
 - l’articolo 110 ha differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 118/11;
- la successiva legge di conversione del decreto-legge 34/20 (introducendo il comma 3-bis all’articolo 106) ha posticipato al 30 settembre 2020 il termine del 31 luglio 2020 già disposto dal citato articolo 107, comma 2, del decreto-legge 18/20 per l’approvazione del bilancio di previsione e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI;

- contestualmente, è stato altresì previsto che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito dal 31 dicembre al 31 gennaio 2021 (articolo 106, comma 3-bis);
- peraltro, il medesimo comma 3-bis dell'articolo 106, ha disposto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre (previste dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 201/11, per l'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle deliberazioni concernenti – tra l'altro – la TARI da parte del comune e la successiva pubblicazione sull'apposito sito informatico) siano differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 102/2020/R/RIF, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19. In particolare, con la menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF sono stati introdotti, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili dalle attività soggette a provvedimenti di sospensione) e specifiche forme facoltative di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;
- con la deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione regolatoria fino a quel momento adottata quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, ha tra l'altro:
 - introdotto alcuni elementi di flessibilità nel MTR, anche per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
 - previsto modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
 - disciplinato le modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze dalla deliberazione 158/2020/R/RIF introducendo, in considerazione delle difficoltà finanziarie che potrebbero gravare sul settore a seguito dell'emergenza epidemiologica, la facoltà, per l'Ente territorialmente competente, di richiedere alla CSEA l'anticipazione dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente di rinvio derivante dall'applicazione delle misure di tutela per le utenze non domestiche di cui alla menzionata deliberazione 158/2020/R/RIF;
 - ha, infine, disciplinato:

- le condizioni per l'accesso al meccanismo di anticipazione prevedendo che gli Enti territorialmente competenti, in considerazione della data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione, possano inoltrare la richiesta a CSEA entro il 30 settembre 2020;
- le modalità di erogazione e di rimborso dell'anticipazione medesima, disponendo in particolare che, in ragione delle esigenze di finanziamento connesse con l'erogazione dei servizi essenziali, CSEA provveda ad erogare gli importi richiesti entro il 31 ottobre 2020.

RITENUTO CHE:

- sia necessario apportare modifiche alla deliberazione 238/2020/R/RIF al fine di rendere coerenti le tempistiche relative all'accesso agli strumenti di copertura dell'esposizione finanziaria con la modifica ai termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate in sede di conversione del decreto-legge 34/20;
- in particolare, sia necessario posticipare al 30 novembre 2020 il termine di cui al comma 4.4 della citata deliberazione 238/2020/R/RIF per la trasmissione alla CSEA della richiesta di anticipazione finanziaria da parte degli Enti territorialmente competenti e conseguentemente adeguare il termine di cui al comma 4.6 del medesimo provvedimento previsto per l'erogazione ai gestori beneficiari degli importi oggetto di anticipazione

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 238/2020/R/rif:
 - al comma 4.4 le parole “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle parole “entro il 30 novembre 2020”;
 - al comma 4.6 le parole “entro il 31 ottobre 2020” sono sostituite dalle parole “entro il mese successivo alla ricezione da parte di CSEA della richiesta di anticipazione di cui al precedente comma 4.1”;
2. di pubblicare la deliberazione 238/2020/R/rif, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
3. di tramettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alle associazioni ANCI, ANEA, CISAMBIENTE, FISE ASSOAMBIENTE, e UTILITALIA.

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini